



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 1898

23/12/2024

Oggetto: Chiarimenti sul numero di registrazione unico dello stabilimento e dell'attività

Allevatori Soci
Loro sedi

Si trasmette in allegato la nota del Ministero della salute del 20 dicembre, con cui vengono fornite indicazioni operative in merito al numero di registrazione unico dello stabilimento.

La nota chiarisce, tra l'altro, che rimane invariato l'attuale sistema di identificazione dei suini: il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale da riportare sui mezzi di identificazione di cui ai punti 1 e 2, Cap. 3.3.4 del Manuale operativo corrisponde al codice aziendale di 10 caratteri alfanumerici.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo

All. cit.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari di Sanità animale

Al Coordinamento interregionale dei servizi veterinari
michele.brichese@regione.veneto.it
laura.favero@regione.veneto.it

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Associazioni di categoria (allegato)

Registro – Classif:
Allegati:

e p.c.
Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it
csn@izs.it

DGSA - Uffici 3, 4, 6 e 8

DGISAN - Uffici 2 e 8

OGGETTO: Sistema I&R – Numero unico di registrazione dello stabilimento e dell'attività – indicazioni operative

In relazione alle richieste di chiarimenti e di indicazioni inerenti all'oggetto, si forniscono i seguenti elementi di riscontro ed approfondimento.

➤ **Codici identificativi in BDN degli stabilimenti e delle attività svolte in esse dall'operatore**
Ogni stabilimento è identificato dal codice aziendale, codice alfanumerico univoco rilasciato da BDN costituito da 10 caratteri che identifica un luogo georeferenziato – *rif. cap. 2.1.1, punto 13 del Decreto 7 marzo 2023 (da ora DM)*

A ciascuna attività svolta dall'operatore nello stabilimento, in BDN è assegnato un numero di registrazione unico (*da ora NUR*) composto da 14 caratteri alfanumerici - *rif. art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 134/22.*

Il NUR è costituito dal codice aziendale dello stabilimento in cui è svolta l'attività dell'operatore, seguito da 4 caratteri riferibili alla specie degli animali detenuti e all'identificativo fiscale dell'operatore – *rif. cap. 2.1.1, punto 13 del DM.*

Se per esempio nello stabilimento identificato con codice aziendale **ITxxxAByyy** vi sono due attività di allevamento di suini di due operatori distinti (*che quindi coesistono nello stesso stabilimento e fanno capo al medesimo codice aziendale*), ogni allevamento ha un numero di registrazione unico distinto e composto da **ITxxxAByyy + SU** (*specie degli animali, suini*) + **00** = progressivo numerico che nel sistema è associato all'operatore.

Anche in caso di cessione dell'attività ad altro operatore, la registrazione nel sistema del subentro, genera un nuovo NUR, associato al nuovo operatore, diverso dal precedente solo per gli ultimi due caratteri.

L'operatore associato a un NUR è direttamente consultabile in BDN per tutti gli operatori che ne hanno titolo.

Il NUR riferito a ciascuna attività di origine degli animali movimentati sul territorio nazionale è indicato nei Documenti di accompagnamento (DDA) degli animali stessi.

➤ **Numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita da riportare sui mezzi di identificazione e sui DDA**

Il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale da riportare sui mezzi di identificazione nei casi, nei tempi e nei modi previsti dal DM (per gli ovini ed i caprini rif. *cap. 3.3.2, punto 1, lett. a*); per i suini rif. *cap. 3.3.4, punti 1 e 2*) corrisponde, nel nostro ordinamento nazionale, al codice aziendale (10 caratteri alfanumerici), codice che identifica lo stabilimento di nascita e che deve essere in ogni momento visibile, leggibile e indelebile sull'animale.

Si evidenzia che il tatuaggio è un mezzo di identificazione conforme solo se assicura in ogni momento la leggibilità e quindi la verifica del codice.

Per favorire la leggibilità del tatuaggio, si raccomanda agli operatori una buona e accurata pratica e l'uso di apparecchi tatuatori perfettamente funzionanti. Si ricorda che, ai fini della sua leggibilità, il tatuaggio non è applicabile ai cinghiali e agli animali a pelle scura e che la dimensione dei caratteri tatuati dovrebbe essere di circa 4 millimetri di altezza, in analogia con le dimensioni indicate nella scheda 1, tabella A, del DM.

Se il tatuaggio non è leggibile, l'operatore deve prontamente provvedere a garantire la completa leggibilità del codice, valutando l'eventuale sostituzione del tatuaggio illeggibile con marca auricolare riportante in maniera visibile, leggibile e indelebile il medesimo identificativo. Se il mezzo di identificazione non è leggibile durante un qualsiasi controllo, l'operatore, non consentendo la tracciabilità e rintracciabilità degli animali, è oggetto delle misure correttive e delle sanzioni previste in tali casi dal d.lgs. 134/22.

Poiché una partita di suini o di ovini e caprini è costituita dagli animali presenti nello stesso DDA e poiché il DDA può comprendere animali con differenti identificativi, nel DDA devono essere chiaramente indicati tutti gli identificativi degli insiemi di provenienza per garantire la tracciabilità degli animali e la possibilità di verifica degli identificativi presenti sugli animali.

➤ **Precisazioni su DDA**

Si evidenzia che il Documento di Accompagnamento (DDA) è informatizzato e deve essere compilato in BDN, tranne nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente (*art. 8, commi 7 e 8, del d.lgs. 134/22*). L'uso del DDA cartaceo con frequenza non compatibile con la normativa, rappresenta una non conformità per l'operatore e deve essere oggetto di misure correttive e sanzioni.

Raccomandando la massima diffusione del presente documento, si resta disponibili per eventuali ulteriori informazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Filippini